



COMUNE DI SANT'ANTIMO
Provincia di Napoli
Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 29.09.2011

OGGETTO: Giudizio Provincia di Napoli c/Comune di Sant'Antimo sentenza civile 8465/2006 resa dal Tribunale di Napoli sez Civile XII. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 1° comma, lett. a) TUEL;

L'anno duemilaundici e questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 21.09.2011 prot. 27054 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Di Lorenzo Francesco.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n.18 e assenti n. 13 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- - se- nt i	N Or d	Cognome e Nome	pre- sen- ti	As- sen- ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	DI LORENZO FRANCESCO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	GUISCARDO DOMENICO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO		X
7	DI SPIRITO FRANCESCO	X		23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	PETRONE GAETANO	X		26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO		X
12	ESEMPIO FRANCESCO		X	28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	GIACCIO GIOVANNI	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965		X	31	MARONE RAFFAELE		X
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

OGGETTO : GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO -
SENTENZA CIVILE 8465/2006 RESA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI
- XII SEZIONE CIVILE - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI
DEBITO FUORI BILANCIO

PREMESSO che

- con sentenza del Tribunale di Napoli- XII^ sezione civile-
nr. 8465 dell' 11.5.2006- resa pubblica il 20.7.2006-
successivamente corretta dal giudice adito con ordinanza
del 6.10.2008, il Comune di Sant'Antimo è stato condannato
alla restituzione, in favore dell' Amministrazione Provinciale
di Napoli, della quota parte (in ragione di 1/3) delle spese
di assistenza dei figli illegittimi, erogata nel decennio
1982- 1992;

- la somma da pagare è stata determinata in € 170.912,64,
oltre interessi e spese legali, come di seguito specificato:

VOCE	Euro
Sorta capitale	170.912,64
Interessi legali come da sentenza	187.265,54
diritti	1.086,00
onorario	6.000,00
Spese liquidate in sentenza	450,00
Rimborso forfettario 12.50%	885,75
Registrazione sentenza	217,02
TOTALE	366.816,95

CONSIDERATO che

- il debito derivante dalla sentenza di cui trattasi, rientra
nella fattispecie di cui all'art. 194, 1° c., lett. a) del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- occorre, pertanto, riconoscere la legittimità, ai sensi
della precitata normativa, al fine di provvedere alla
estinzione;

RILEVATO che l'Amministrazione creditrice con nota prot.
A/5320 24.6.2011, qui pervenuta in data 28.6.2011, prot.
19678, ha accolto la richiesta di un rateizzo triennale del
pagamento, avanzata dall' Amministrazione Comunale,
talchè il pagamento potrà essere effettuato alle seguenti
scadenze:

€ 122.280,00 al 30 settembre 2011

€ 122.280,00 al 30 luglio 2012;

€ 122.280,00 al 30 luglio 2013;

Accertato che la spesa trova copertura con stanziamenti degli anni finanziari di riferimento all' interv 1.01.08.08- cap. 5 e cap. 6 "Debiti fuori bilancio".

Si propone di adottare la delibera di riconoscimento della legittimità del debito de quo, da estinguere nelle modalità concordate tra le 2 Amm.ni, trasmettendone copia alla Corte dei Conti.

Il Funzionario Incaricato
(Stefano Verrone)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano Verrone', is written over a horizontal line.

Illustra l'Assessore Ponticiello ;

Il Presidente mette a votazione il 3 punto all'o.d.g.;

Presenti 18 Assenti 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Servizio Avvocatura allegata alla presente;

Uditi gli interventi integralmente riportati nell'allegata registrazione;

Favorevoli 16 Astenuti 2

DELIBERA

Di approvare la delibera di riconoscimento della legittimità del debito "Provincia di Napoli c/Comune di Sant'Antimo sentenza civile 8465/2006 resa dal Tribunale di Napoli sez Civile XII" che allegata al presente atto forma parte integrante e sostanziale.

Trasmettere copia dell'atto alla Corte dei Conti;

8465106

C. U.
Processo di
risposta



N.
Cogn.
Rep.



9856

1 Pol Comune di Antimo
1 Pol Am. For. Napoli

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI NAPOLI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico della dodicesima sezione civile del tribunale di Napoli, dott. Massimo Troise, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22238/2003 Ruolo Generale,

TRA

242633
10635

Provincia di Napoli in persona del presidente della Giunta provinciale rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Di Falco e Serena Lovero, domiciliati a Napoli Piazza Matteotti n. 1, per procura generale alle liti per notar Troisi del 2 luglio 2003 rep. 896/574 (causa introdotta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Dissesto della Provincia di Napoli in persona dei suoi Commissari, dottori Tommaso Esposito, Giuseppe Canale e Donato de Gioia, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della citazione, giusta delibera n. 40 del 05/06/2002, dagli avvocati Giuseppe Malsto e Vincenzo Laviano)

ATTRICE

E

Comune di S. ANTIMO, in persona del commissario prefettizio p. t. dottoressa Maria Elena Stasi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Martino, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, per procura a margine della comparsa di risposta;

CONVENUTO

OGGETTO

Pagamento del debito.

CONCLUSIONI

All'udienza del 26 gennaio 2006 parte attrice chiedeva l'accoglimento della domanda e parte convenuta il rigetto, entrambe con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con citazione notificata il 17 luglio 2003 la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Dissesto della Provincia di Napoli, con d.p.r. 26 agosto 1993, in persona dei suoi commissari, esponeva:

che l'Amministrazione Provinciale di Napoli aveva anticipato le spese per l'assistenza ai figli illegittimi, un tempo a carico dell'O.N.M.I., il cui carico doveva ripartirsi, secondo legge, in ragione di un terzo a carico della Regione, di un terzo a carico della Provincia e di un terzo a carico del Comune interessato;

che secondo le risultanze contabili degli anni dal 1982 al 1992 risultava che, a tale titolo, gravava, a carico dei vari Comuni interessati, un residuo debito di € 779.142,29 per il rimborso della quota (di un terzo) di competenza di essi, di cui la somma di € 170.912,64 era di competenza del Comune di S. Antimo;

che essa Commissione era stata nominata a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto della Amministrazione Provinciale di Napoli con il compito, tra l'altro, di riscuotere i crediti verso terzi, tra cui, per l'appunto, il Comune di S. Antimo;

tutto ciò premettendo ed aggiungendo che il Comune di S. Antimo, malgrado i solleciti, non aveva rimborsato la somma formalmente richiestagli, con la citazione detta lo conveniva avanti a questo tribunale onde ottenere la



Handwritten signature.

condanna di esso al pagamento della somma dovuta, con gli interessi.
Ritualmente costituitosi il Comune di S. Antimo eccepiva, in rito,
l'incompetenza della sede centrale del Tribunale di Napoli, indicando la sede ~~distaccata~~^{fuori}
distaccata di Frattamaggiore, e nel merito il difetto di idonea prova di esso e
la prescrizione ~~decennale~~.

Il giudice disattendeva l'istanza di rimessione della causa alla sezione
distaccata di Frattamaggiore con ordinanza emessa fuori udienza il 5/11
dicembre 2005.

In corso di causa si costituiva l'amministrazione provinciale in proprio,
subentrando al giudizio instaurato dalla Commissione di Liquidazione che
intanto era cessata, con gli avvocati Di Falco e Lovero, con comparsa del 20
settembre 2004, senza mutare la domanda.

Parte attrice produceva documentazione relativa alla interruzione della
prescrizione mentre il Comune insisteva nel contestare la idoneità della
prova documentale offerta e nell'eccezione di prescrizione.

Indi, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione con i termini di
legge l'ultimo dei quali scaduto il 16 aprile 2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta.

Il convenuto Comune non contesta gli importi esposti dall'attrice e neppure il
titolo della pretesa bensì la idoneità probatoria della documentazione
prodotta da parte attrice a sostegno della sua pretesa.

Invero parte attrice ha prodotto i registri della contabilità degli anni in
contestazione in copia conforme all'originale, come da certificazione del
Ragioniere Generale della Povia, dott. Antonio Concione, nella quale è

indicato, per ciascuno degli anni in contestazione, dal 1982 al 1992, il credito verso i Comuni per l'attività socio assistenziale con la controfirma del Responsabile dell'Ufficio Dissesto.

Il Presidente dell'ente, estrapolando dalla suddetta contabilità le somme di pertinenza del Comune di S. Antimo, ha formulato, via via nel tempo, le richieste al Comune di S. Antimo di pagamento delle somme di sua pertinenza, comunicando gli importi mezzo lettere raccomandate e chiedendone il pagamento, ed attestando così il credito dell'ente verso i singoli Comuni.

Alle copie dei registri contabili suddette parte attrice ha aggiunto, dopo le contestazioni del convenuto, nei termini assegnati ex art. 184 C.P.C., la copia di tutte le comunicazioni con le quali, via via nel tempo, ha informato il Comune della situazione debitoria per ciascun anno, chiedendone il pagamento.

Con una prima lettera raccomandata del 12 gennaio 1984, pervenuta il 14 successivo al Comune di S. Antimo, come da avviso di ricevimento anche prodotto, il Presidente dell'Ente indicò in lire 212.247.852 il credito per l'anno 1982 (e precedenti).

Con una successiva lettera raccomandata del 9 novembre 1988, pervenuta al Comune di S. Antimo il 18 novembre 1988, come da avviso di ricevimento, il medesimo, nel dare atto che il credito per il 1982, di lire 212.247.852, si era ridotto a lire 193.095.325, esponeva analiticamente i crediti per gli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, evidenziati dalla contabilità di quegli anni, per totali lire 245.596.222.

Con successiva raccomandata 30 luglio 1990, pervenuta il 6 agosto 1990,



come da a.r. prodotto, il presidente dell'ente, confermando che il credito relativo all'anno 1982 (e precedenti) era sempre di lire 193.095.325, nonché le somme dovute per gli anni dal 1983 al 1987, già esposte nella raccomandata precedente sopra menzionata, aggiungeva il credito per gli anni 88 e 89, indicando il totale complessivo della situazione debitoria del Comune in lire 280.803.792.

In data 19 gennaio 1995 il medesimo Presidente attestava che il credito residuo fino al 1992 incluso era di lire 330.933.027 ed insisteva per ottenere il pagamento a proprio favore per il suddetto importo, anche se di tale raccomandata non è stata prodotto l'avviso di ricevimento, e parte convenuta non ne riconosce la ricezione.

Con lettera del 24 novembre 1999, pervenuta al Comune di S. Antimo il 30 novembre 1999, come da a.r. prodotto, l'amministrazione provinciale rinnovava la richiesta di pagamento della suddetta cifra; successivamente la richiesta veniva rinnovata dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione con raccomandate del 17 aprile 2001 pervenuta il 23 aprile dello stesso anno, come da a.r. prodotto e del 15 giugno 2001, pervenuta il 26 giugno 2001, come da a. r. prodotto.

Dal coordinamento di tutta la documentazione composta della copia conforme della contabilità, dalla delibera della commissione sopra richiamata, e dalle lettere raccomandate di pagamento, risulta, ad avviso del tribunale, provata la pretesa creditoria azionata.

Del resto nel corso degli anni presi in considerazione e di quelli successivi, fino alla introduzione della lite, giammai il Comune di S. Antimo ha contestato l'ammontare delle somme richieste o il titolo della pretesa.



Anzi, v'è la prova offerta dal convenuto medesimo, che a fronte delle sole note amministrative dell'amministrazione provinciale per gli anni 1996 e 1997 l'ente ha provveduto al pagamento delle somme richieste di lire 22.464.600 e 23.856.328, ~~il Comune medesimo ha provveduto al pagamento~~, senza eccezione alcuna, dichiarandosi peraltro disposto al pagamento dell'annualità successiva, così come si deduce dalla lettera 16 maggio 2001 del responsabile del servizio di assistenza sociale indirizzata ad altri organi del Comune medesimo in atti, doc. 8 fascicolo di parte convenuta.

Invero il motivo per il quale il Comune di S. Antimo non ha inteso pagare la somma di lire 330.933.027, riflettente le vecchie annualità, dall'82 al 92, non è costituito dalla carenza di prova del debito relativo, bensì dalla circostanza che esso è stato considerato prescritto dai suoi organi, come si ricava dalla menzionata lettera interna del Responsabile del servizio Assistenza Sociale (Cammissa) del 16 maggio 2001 nella quale ella lamenta essere pervenuta una sola precedente nota di diffida in data 3 dicembre 1999 prot 27216 di cui una copia è stata trasmessa al servizio finanziario..” non altre precedenti, laddove, in questa causa, l'amministrazione provinciale ha prodotto le raccomandate sopra descritte che, a cominciare dal 1994, hanno ~~prodotta~~ ^{determinato} l'interruzione del termine di prescrizione ripetutamente, come sopra dettagliatamente esposto.

La difesa convenuta lamenta tuttavia che la suddetta documentazione contabile non avrebbe efficacia probante in quanto, per un verso non ricadrebbe sotto il regime di prova delle scritture unilaterali che vale tra gli imprenditori, a mente dell'art. 2709/2710 C. C., e per l'altro che esso ente convenuto non riconosce la conformità all'originale delle copie prodotte.

Tali eccezioni appaiono infondate atteso che la conformità all'originale delle scritture di bilancio di un ente pubblico territoriale (come la Provincia di Napoli) va certificata dall'organo preposto alla tenuta di esse, che nella specie è il Ragioniere Generale dell'ente. dott. Concione, che a tanto ha provveduto come documentato; del pari va detto che non doveva l'amministrazione provinciale produrre gli originali né delle scritture contabili né delle raccomandate, a seguito della contestazione della non conformità agli originali fatta dal convenuto ex art. 2712 C.C., per il motivo che, trattandosi di ente pubblico territoriale, le copie da esso prodotte sono assistite da fede privilegiata, in applicazione estensiva del principio affermato dall'art. 2714 C.C. per gli atti pubblici, secondo il quale le copie rilasciate dagli organi depositari di essi fanno fede come l'originale.

Inoltre la speciale Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con d.p.r. del 26 agosto 1993, a seguito del dissesto dell'ente, aveva il potere conferitole con legge di accertare i crediti verso terzi e di provvedere alla loro riscossione.

Infatti l'art. 21 d.l. 18 gennaio 1993 n. 8, convertito in legge n. 68 del 19 marzo 1993 allora vigente, disponeva che: *Il commissario o la commissione individuano l'attivo della liquidazione, accertando i residui da riscuotere, i ratei di mutuo disponibili ed ogni attività non indispensabile da alienare.*

Con la delibera n. 40 adottata il 5 giugno 2002 è stato ^{infatti} ~~inoltre~~ accertato dalla commissione medesima il coacervo dei crediti per spese socio assistenziali verso i comuni, in € 779.142,29, e la quota ricadente sul Comune di S. Antimo per € 170.912,64.

Sembra dunque al tribunale che l'amministrazione provinciale abbia



adeguatamente provato il suo credito.

Ma l'ente convenuto eccepisce la prescrizione, in un primo momento decennale, e successivamente quinquennale.

Circa la modifica della eccezione da decennale a quinquennale la giurisprudenza si è espressa nel senso di riconoscere alla parte la facoltà di siffatta modifica senza incorrere nelle decadenze previste dall'art 180 C.P.C. e 183 comma quinto C.P.C.

Resta invece da stabilire se al credito in contestazione sia soggetto alla prescrizione quinquennale, come sostenuto nelle ultime difese dal convenuto, oppure decennale.

Ritiene il tribunale che si applichi alla fattispecie quella ordinaria decennale.

Invero la cassazione, con sentenza 4 dicembre 1982 n. 8615, ha affermato che: *"Criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica "causa debendi", restando fuori dalla previsione legale quella derivante da debito unico rateizzato in più versamenti periodici. Tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce l'unica causa solutoria, compresi, in particolare gli emolumenti per lavoro straordinario, festività infrasettimanali e ferie non godute, in ordine ai quali la prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui, ad ogni scadenza, matura il diritto alla restituzione per il periodo cui gli stessi emolumenti, ad essa connessi, si riferiscono non influenzando sul suo*



decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa.

Orbene nella fattispecie non ci si trova di fronte ad un'unica causa *debendi*, con prestazioni periodiche stabilite dal titolo o dalla natura dell'obbligazione o dalla legge, ma si tratta di rimborsi di spese erogate dall'amministrazione provinciale con continuità nel tempo per svolgere un servizio sociale nell'interesse di altro ente territoriale, per le quali non è prescritto il rimborso periodicamente ad anno o ad altra scadenza, ma che vanno rimborsate come previsto dalla legge (in ragione di un terzo), senza che sia stabilito il tempo del rimborso; solo per comodità amministrativo/contabile il recupero del dovuto viene richiesto al termine di ciascun anno, all'esito cioè della redazione del bilancio, solo perché in quel momento l'ammontare del dovuto viene riepilogato in una cifra unica.

Lo conferma non solo la descritta natura del credito, ma anche la circostanza che in alcuni anni passati l'amministrazione attrice ha raggruppato più anni in una sola richiesta, come è accaduto con la raccomandata del 9 novembre 1998 con la quale l'amministrazione provinciale richiedeva il rimborso delle somme anticipate negli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, senza aver inviato in tali anni richiesta alcuna.

Affermato così che la prescrizione del credito in contestazione è di durata decennale, è agevole constatare che gli atti interrottivi posti in essere dal 1982 in poi hanno sempre impedito il compimento di essa, sicché la somma reclamata è ancora dovuta per intero.

Infatti la prima richiesta del 1984, successiva di soli due anni all'anno di maturazione del 1982, è stata rinnovata nel 1988, con raccomandata con la quale sono state richieste le annualità fino dall'83 all'87, e poi ancora nel



1990, con la quale sono state richieste anche quelle del 1988 e 1989.

Tralasciando poi la raccomandata del 19 gennaio 1995, pur prodotta dall'attrice (unica prodotta senza avviso di ricevimento e non riconosciuta dall'ente convenuto), v'è stata poi la successiva raccomandata del 24 novembre 1999, ricevuta il 30 successivo, con la quale il Comune è stato ulteriormente messo in mora per la complessiva somma riepilogativa del dovuto per gli anni sopra indicati e qui reclamata, di lire 330.933.027, alla quale ha fatto seguito la raccomandata del 17 aprile 2001, pervenuta il 23 aprile dello stesso anno, e quella del 15 giugno 2001, pervenuta il 26 giugno 2001.

La citazione è stata poi notificata il 18 luglio 2003.

Cosicché in alcuno degli intervalli di tempo intercorsi tra una costituzione in mora e l'altra è mai trascorso più di un decennio, e giammai la richiesta di pagamento del credito del primo anno considerato (1982), oltre quelle degli anni successivamente maturati, sono cadute in prescrizione, come del resto il principio di buona amministrazione non poteva non suggerire all'amministrazione provinciale.

Quanto agli interessi essi decorrono, per l'annualità del 1982 esposta in lire 212.247.852, sulla minor somma residua di lire 193.095,325 (indicata nella raccomandata del 14 gennaio 1984), mentre, per le annualità del 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, dalla richiesta di pagamento contenuta nella raccomandata pervenuta il 18 novembre 1988 (data di ricezione della raccomandata), e per le ultime due annualità del 1988 e 1989, dal 6 agosto 1990, data di ricezione della raccomandata recante la richiesta di esse.

Pertanto la domanda attrice va accolta.

Le spese seguono la soccombenza.

La provvisoria esecuzione discende dalla legge.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli così provvede:

- a) Condanna il Comune di S. Antimo, in persona del Commissario Prefettizio p.t (ovvero del Sindaco pro tempore che nelle more venisse eletto), a pagare alla Amministrazione Provinciale di Napoli la somma di € 170.912,64, oltre interessi in misura legale dal 14 gennaio 1984 su lire 193.095.325 (ora € 99,725,41), dal 18 novembre 1988 sulle annualità degli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, e dal 6 agosto 1990 sulle annualità del 1988 e 1989.
- b) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Napoli 11 maggio 2006.

Il giudice unico del tribunale di Napoli

La presente sentenza è stata depositata
in CANCELLERIA oggi 20.05.2006
il CANCELLIERE





Comune di Sant'Antimo

Provincia di Napoli

SETTORE FINANZIARIO

- Servizio Ragioneria -

Prot. 22444
del 21/07/2011

Al Funzionario Servizio Avvocatura

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio Comunale

All' Assessore alle Finanze

Al Segretario Generale

All' Avv. Loredana Di Spirito


SEDE

Oggetto: Giudizio Provincia di Napoli C/Comune Sentenza Civile 8465/2006 del Tribunale di Napoli - Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio. Riscontro nota del 01/07/2011 prot. 20204.

Riscontro alla nota di cui all'oggetto per invitare l'Ufficio Avvocatura a predisporre gli atti per il riconoscimento del debito in Consiglio Comunale con la manovra relativa ai riequilibri da tenersi entro il 30 settembre.

IL DIRIGENTE

Dott. Gianluigi Di Ronza



COMUNE DI SANT'ANTIMO
PROV. DI NAPOLI
AVVOCATURA MUNICIPALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROT. NR. 20204

01,07,2011

Al Dirigente Servizi Finanziari

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio comunale
All'Assessore alle Finanze
Al Segretario Generale
All'Avv. Loredana Di Spirito
SEDE

OGGETTO: GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI C/ COMUNE- SENTENZA CIVILE 8465/2006- DEL
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI
BILANCIO

Con riferimento alla precorsa corrispondenza relativa all'oggetto, si comunica che l'Amministrazione Provinciale di Napoli ha accolto la richiesta di rateizzazione triennale del credito vantato nei confronti del Comune per effetto della sentenza in oggetto.

Nel trasmettere, per gli adempimenti di Vs competenza, la nota di conferma trasmessa dalla Provincia in data 28,06,2011, prot. 19678, si resta in attesa di conoscere le determinazioni del caso.

Nell'ipotesi che la proposta debba essere istruita dallo scrivente servizio, si chiede di conoscere il capitolo di bilancio su cui gravare la spesa e la disponibilità presente.

Ossequi

IL FUNZIONARIO INCARICATO






Provincia di Napoli
Area Legale

Uff.
Comune SANT'ANTIMO_S_8465_06_ANDADO

Prot.A/5320



Napoli, 24/06/2011

Al Comune di Sant'Antimo
Avvocatura Municipale
c.a. Stefano Verrone
fax 0818337110



Oggetto: giudizio Provincia di Napoli c Comune di Sant'Antimo. Sentenza Civile n. 8465/2006 resa dal Tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile.

Con riferimento all'oggetto e alla corrispondenza pregressa, Le comunico che nulla osta ad accogliere la richiesta di rateizzazione triennale del credito vantato da questa amministrazione per effetto della Sentenza Civile n. 8465/2006 resa dal Tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile.

Si resta in attesa di un cordiale cenno di riscontro.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO P.O.
(dott. Ulderico Izzo)



L'AVVOCATO CAPO
(avv. Aldo Di Falco)

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(Provincia di Napoli)

AVVOCATURA MUNICIPALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

TRASMISSIONE FAX 081 5511100

ALL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
C. A. DOTT. IZZO

Con riferimento agli intercorsi colloqui telefonici, si segnala che, allo stato, questo Ente è in attesa del riscontro alla nota del 20.3.2011, che si allega in copia.

Distinti saluti

All. 1

Stefano Verrone



COMUNE DI SANT'ANTIMO

(prov. di Napoli)

AVVOCATURA MUNICIPALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Prot 6488

li, 02/03/2011

Trasmissione via FAX 081 5511100

All'Amm.ne Prov.le di Napoli

Area Legale-

c. a Avv. LOVERO- NAPOLI

e p.c. Al Dirigente Servizi finanziari- SEDE

OGGETTO : GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO – SENTENZA CIVILE 8465/2006

RESA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI – XII SEZIONE CIVILE

Facendo seguito alla nota di codesta Avvocatura, prot. A/562, di pari oggetto, si comunica che questo Comune ha dato inizio all'istruttoria per il riconoscimento della legittimità del debito derivante dalla sentenza in epigrafe, ai sensi della vigente normativa in materia.


E' intenzione dell' Amministrazione comunale assicurare il pagamento dell'importo dovuto di € 366.816,95, avvalendosi della possibilità di un rateizzo triennale, ex art. 194, comma 2 del TUEL, come suggerito nella nota di codesta Avvocatura.

Pertanto, tenuto conto delle limitate disponibilità finanziarie dell'Ente, si chiede, nelle more della immediata sospensione di procedure esecutive in danno, di esprimere adesione a tale proposta.

Nell' indicare il 30 luglio di ogni anno la data di scadenza del pagamento, pari ad di € 122.280,00 annui, si resta in attesa di un urgente riscontro.

IL FUNZIONARIO INC.

(Stefano Verrone)





Comune di Sant'Antimo

Provincia di Napoli

SETTORE FINANZIARIO

- Servizio Ragioneria -

Prot. 6250 del 28/02/2011

Ufficio Legale

Oggetto: giudizio Provincia di Napoli c/ Comune di Sant'Antimo.

Vogliate provvedere all'istruttoria della Delibera di Consiglio per il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza di cui all'oggetto del Tribunale di Napoli n. 8465 dell'11 maggio 2006.

IL DIRIGENTE
Dott. Gianluigi Di Ronza

Diret. Locales
794 0406

551 1100

COMUNE DI SANT'ANTIMO

PROV. DI NAPOLI

AVVOCATURA MUNICIPALE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROT. 772

Li, 14.01.2011

AL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI SOCIALI

AL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

ALL'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI

ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

AL SEGRETARIO GENERALE

~~AL SIG. SINDACO~~

AL DIRIGENTE I SETTORE

Avv. Serena Lovero c/o Avvocatura Provincia di
Napoli - fax 081 7946413

E.P.C.

"

*Sc. Verum
E' stato chiesto all'Ente
provvedere una
conferenza con
alcune referenze*

OGGETTO: GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI C/ COMUNE DI SANT'ANTIMO- SENTENZA CIVILE NR.

8465/2006 RESA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI - XII SEZIONE CIVILE .

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per i conseguenti adempimenti di competenza, copia della nota del 24.6.2009, prot. 14148, del cui contenuto lo scrivente servizio ha informato per vie brevi, gli organi superiori dell' Ente, all'indomani della ricezione.

In data 13 c.m. la dott.ssa Serena Lovero , dell'Avvocatura della Provincia di Napoli, ha richiesto un sollecito riscontro alla predetta nota, con invito a far conoscere le determinazioni che l'Amministrazione Comunale intende assumere in merito al soddisfacimento del debito che, in una telefonata di preavviso del sollecito, ha ipotizzato possa avvenire anche con rateizzo, previo accordo tra le due amministrazioni.

Pertanto, al fine di evitare l'attivazione di procedura esecutive in danno, si chiede di intraprendere, con ogni consentita urgenza, azioni volte ad assicurare L'Ente Provincia della concreta disponibilità ad adempiere da parte del Comune, nell'ottica della reciproca collaborazione tra pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni valutazione di merito circa la natura e tipologia del debito.

IL FUNZIONARIO INC

Stefano VERRONE



7946406




Provincia di Napoli
Area Legale

Uff. comun. SANTANTIMO_S_0465_03_SINDACO

Prot.A/562

Provincia di Napoli
n. 14242 del 03/02/2011
Classificazione: III



Napoli,

RACCOMANDATA A/R

Dest. Av. Ranze

e, p.c.

Al Sindaco del
Comune di Sant'Antimo
Via Roma, Palazzo Comunale
80029 Sant'Antimo (NA)

Al Presidente
on. avv. Luigi Cesaro
Sua Sede

Oggetto: giudizio Provincia di Napoli c Comune di Sant'Antimo. Sentenza Civile n. 8465/2006 resa dal Tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile.

Con riferimento alla sua nota del 21/01 c.a., prot. 1680, con la quale ha chiesto «la disponibilità ad un cortese incontro al fine di verificare la possibilità da parte di codesto Ente di soprassedere dalla parte relativa agli interessi legali così come disposti dalla sentenza, e in subordine chiedere una dilazione del debito», Le evidenzio quanto segue.

Il Tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile, con la sentenza n.8465 dell'11 maggio 2006, resa pubblica, mediante deposito in cancelleria, il successivo 20 luglio 2006, sulla base della domanda proposta da questa Amministrazione con atto di citazione del 17 luglio 2003, ha così statuito: «condanna il Comune di S. Antimo, in persona del Commissario Prefettizio p.t. (ovvero del Sindaco pro tempore che nelle more venisse eletto), a pagare alla Amministrazione Provinciale di Napoli la somme di € 170.912,64, oltre interessi in misura legale dal 14 gennaio 1984 su lire 193.095,325 (ora € 99.725,41), dal 18 novembre 1988 sulle annualità degli anni 1983,1984,1985,1986 e 1987, e dal 6 agosto 1990 sulle annualità del 1988 e 1989»

7946406

Det. 1220
7936414



Provincia di Napoli
Area Legale

Successivamente, il giudice adito, con ordinanza resa il 6/10/2008 ha disposto la correzione materiale della suddetta sentenza disponendo a carico di codesto Comune la rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.806,00 per diritti, euro 6.000,00 per onorari, maggiorati entrambi del 12,50% per spese generali, oltre spese effettive liquidate in euro 450,00.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Napoli 1, chiede, per la tassazione della sentenza *de qua* la somma di euro 217,02.

Pertanto, codesto Comune risulta essere debitore della Provincia di Napoli della somma complessiva di euro 366.816,95, così suddivisa:

<i>sorta capitale</i>	<i>euro 170.912,64</i>
<i>interessi legali come da sentenza</i>	<i>euro 187.265,54</i>
<i>Diritti</i>	<i>euro 1.086,00</i>
<i>Onorario</i>	<i>euro 6.000,00</i>
<i>Spese liquidate in sentenza</i>	<i>euro 450,00</i>
<i>Rimborso forfettario 12,50%</i>	<i>euro 885,75</i>
<i>Registrazione sentenza</i>	<i>euro 217,02</i>

Questa Amministrazione non può, in alcun modo, disattendere la pronuncia dell'autorità giudiziaria adita, in quanto una eventuale rinuncia, come da Lei prospettata, configurerebbe, a carico di Amministratori e Dirigenti dell'Ente locale, estremi di responsabilità amministrativa derivante da danno erariale.

Per quanto attiene alla possibilità di dilazione del debito, ad oggi ammontante ad euro 366.816,95, oltre interessi maturati e maturandi, Le preciso che le disposizioni contenute nell'art.194, comma 2, del T.U.E.L. prevedono la possibilità di provvedere al pagamento attraverso l'adozione di un piano di rateizzazione della durata massima di tre anni finanziari.

Cordiali saluti.

avv. Serena Lovero



L'AVVOCATO CAPO
(a.v. Aino Di Falco)

100-280



Provincia di Napoli
Area Legale


Provincia di Napoli
n. 63631 del 19/06/2009
Classificazione:III

Ufficio
comune SANTANTIMO_S_8465_06

Prot.A/5476

Napoli, 19/06/2009

RACCOMANDATA A/R



Al Comune di Sant'Antimo
Ufficio Contenzioso
Via Roma, Palazzo Comunale
80029 Sant'Antimo (NA)

Oggetto: giudizio Provincia di Napoli c Comune di Sant'Antimo. Sentenza Civile n. 8465/2006 resa dal Tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile.

Con riferimento all'oggetto, il Tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile, con la sentenza n.8465 dell'11 maggio 2006, resa pubblica, mediante deposito in cancelleria, il successivo 20 luglio 2006, sulla base della domanda proposta da questa Amministrazione con atto di citazione del 17 luglio 2003, ha così statuito: *«condanna il Comune di S.Antimo, in persona del Commissario Prefettizio p.t. (ovvero del Sindaco pro tempore che nelle more venisse eletto), a pagare alla Amministrazione Provinciale di Napoli la somme di € 170.912,64, oltre interessi in misura legale dal 14 gennaio 1984 su lire 193.095.325 (ora € 99.725,41), dal 18 novembre 1988 sulle annualità degli anni 1983,1984,1985,1986 e 1987, e dal 6 agosto 1990 sulle annualità del 1988 e 1989»*

Successivamente, il giudice adito, con ordinanza resa il 6/10/2008 ha disposto la correzione materiale della suddetta sentenza disponendo a carico di codesto Comune la rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.806,00 per diritti, euro 6.000,00 per onorari, maggiorati entrambi del 12,50% per spese generali, oltre spese effettive liquidate in euro 450,00.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, ufficio di Napoli 1, chiede, per la tassazione della sentenza de qua la somma di euro 217,02.

Pertanto, codesto Comune risulta essere debitore della Provincia di Napoli della somma complessiva di euro 366.816,95, così suddivisa:



<i>sorta capitale</i>	<i>euro 170.912,64</i>
<i>interessi legali come da sentenza</i> <i>(vedi allegati)</i>	<i>euro 187.265,54</i>
<i>Diritti</i>	<i>euro 1.086,00</i>
<i>Onorario</i>	<i>euro 6.000,00</i>
<i>Spese liquidate in sentenza</i>	<i>euro 450,00</i>
<i>Rimborso forfettario 12,50%</i>	<i>euro 885,75</i>
<i>Registrazione sentenza</i>	<i>euro 217,02</i>

Si precisa che decorso inutilmente il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, si procederà in via esecutiva con ulteriore aggravio di spese a carico di codesto ente.

Il responsabile del procedimento è il dott. Ulderico Izzo, il quale potrà essere contattato allo 0817946414 per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

IL FUNZIONARIO P.O.
(dott. Ulderico Izzo)



L'AVVOCATO CAPO
(avv. Aldo Di Falco)

Data iniziale: 14-01-1984

Data finale: 30-06-2009

Capitale iniziale : € 99.725,41 pari a L. 193.095,320

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
14-01-1984	31-12-1984	5 %	363	€ 99.725,41	€ 4.809,16
01-01-1985	31-12-1985	5 %	365	€ 99.725,41	€ 4.986,27
01-01-1986	31-12-1986	5 %	365	€ 99.725,41	€ 4.986,27
01-01-1987	31-12-1987	5 %	365	€ 99.725,41	€ 4.986,27
01-01-1988	31-12-1988	5 %	366	€ 99.725,41	€ 4.986,27
01-01-1989	31-12-1989	5 %	365	€ 99.725,41	€ 4.986,27
01-01-1990	15-12-1990	5 %	349	€ 99.725,41	€ 4.767,69
16-12-1990	31-12-1990	10 %	16	€ 99.725,41	€ 437,15
01-01-1991	31-12-1991	10 %	365	€ 99.725,41	€ 9.972,54
01-01-1992	31-12-1992	10 %	366	€ 99.725,41	€ 9.972,54
01-01-1993	31-12-1993	10 %	365	€ 99.725,41	€ 9.972,54
01-01-1994	31-12-1994	10 %	365	€ 99.725,41	€ 9.972,54
01-01-1995	31-12-1995	10 %	365	€ 99.725,41	€ 9.972,54
01-01-1996	31-12-1996	10 %	366	€ 99.725,41	€ 9.972,54
01-01-1997	31-12-1997	5 %	365	€ 99.725,41	€ 4.986,27
01-01-1998	31-12-1998	5 %	365	€ 99.725,41	€ 4.986,27
01-01-1999	31-12-1999	2.5 %	365	€ 99.725,41	€ 2.493,14
01-01-2000	31-12-2000	2.5 %	366	€ 99.725,41	€ 2.493,14
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ 99.725,41	€ 3.490,39
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ 99.725,41	€ 2.991,76
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ 99.725,41	€ 2.991,76
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€ 99.725,41	€ 2.493,14
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ 99.725,41	€ 2.493,14
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ 99.725,41	€ 2.493,14
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ 99.725,41	€ 2.493,14
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ 99.725,41	€ 2.991,76
01-01-2009	30-06-2009	3 %	181	€ 99.725,41	€ 1.483,59

Totale interessi : € 133.661,22 pari a L. 258.804,216

Capitale+interessi : € 233.386,63 pari a L. 451.899,535

Data iniziale: 18-11-1984

Data finale: 30-06-2009

Capitale iniziale : €. 3.056,82 pari a L. 5.918,829

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-11-1984	31-12-1984	5 %	44	€. 3.056,82	€. 18,37
01-01-1985	31-12-1985	5 %	365	€. 3.056,82	€. 152,84
01-01-1986	31-12-1986	5 %	365	€. 3.056,82	€. 152,84
01-01-1987	31-12-1987	5 %	365	€. 3.056,82	€. 152,84
01-01-1988	31-12-1988	5 %	366	€. 3.056,82	€. 152,84
01-01-1989	31-12-1989	5 %	365	€. 3.056,82	€. 152,84
01-01-1990	15-12-1990	5 %	349	€. 3.056,82	€. 146,14
16-12-1990	31-12-1990	10 %	16	€. 3.056,82	€. 13,40
01-01-1991	31-12-1991	10 %	365	€. 3.056,82	€. 305,68
01-01-1992	31-12-1992	10 %	366	€. 3.056,82	€. 305,68
01-01-1993	31-12-1993	10 %	365	€. 3.056,82	€. 305,68
01-01-1994	31-12-1994	10 %	365	€. 3.056,82	€. 305,68
01-01-1995	31-12-1995	10 %	365	€. 3.056,82	€. 305,68
01-01-1996	31-12-1996	10 %	366	€. 3.056,82	€. 305,68
01-01-1997	31-12-1997	5 %	365	€. 3.056,82	€. 152,84
01-01-1998	31-12-1998	5 %	365	€. 3.056,82	€. 152,84
01-01-1999	31-12-1999	2.5 %	365	€. 3.056,82	€. 76,42
01-01-2000	31-12-2000	2.5 %	366	€. 3.056,82	€. 76,42
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 3.056,82	€. 106,99
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€. 3.056,82	€. 91,70
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 3.056,82	€. 91,70
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€. 3.056,82	€. 76,42
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€. 3.056,82	€. 76,42
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€. 3.056,82	€. 76,42
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€. 3.056,82	€. 76,42
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 3.056,82	€. 91,70
01-01-2009	30-06-2009	3 %	181	€. 3.056,82	€. 45,48

Totale interessi : €. 3.968,00 pari a L. 7.683,110

Capitale+interessi : €. 7.024,82 pari a L. 13.601,939

Data iniziale: 18-11-1984

Data finale: 30-06-2009

Capitale iniziale : € 5.324,97 pari a L. 10.310,580

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-11-1984	31-12-1984	5 %	44	€ 5.324,97	€ 32,01
01-01-1985	31-12-1985	5 %	365	€ 5.324,97	€ 266,25
01-01-1986	31-12-1986	5 %	365	€ 5.324,97	€ 266,25
01-01-1987	31-12-1987	5 %	365	€ 5.324,97	€ 266,25
01-01-1988	31-12-1988	5 %	366	€ 5.324,97	€ 266,25
01-01-1989	31-12-1989	5 %	365	€ 5.324,97	€ 266,25
01-01-1990	15-12-1990	5 %	349	€ 5.324,97	€ 254,58
16-12-1990	31-12-1990	10 %	16	€ 5.324,97	€ 23,34
01-01-1991	31-12-1991	10 %	365	€ 5.324,97	€ 532,50
01-01-1992	31-12-1992	10 %	366	€ 5.324,97	€ 532,50
01-01-1993	31-12-1993	10 %	365	€ 5.324,97	€ 532,50
01-01-1994	31-12-1994	10 %	365	€ 5.324,97	€ 532,50
01-01-1995	31-12-1995	10 %	365	€ 5.324,97	€ 532,50
01-01-1996	31-12-1996	10 %	366	€ 5.324,97	€ 532,50
01-01-1997	31-12-1997	5 %	365	€ 5.324,97	€ 266,25
01-01-1998	31-12-1998	5 %	365	€ 5.324,97	€ 266,25
01-01-1999	31-12-1999	2.5 %	365	€ 5.324,97	€ 133,12
01-01-2000	31-12-2000	2.5 %	366	€ 5.324,97	€ 133,12
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ 5.324,97	€ 186,37
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ 5.324,97	€ 159,75
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ 5.324,97	€ 159,75
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€ 5.324,97	€ 133,12
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ 5.324,97	€ 133,12
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ 5.324,97	€ 133,12
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ 5.324,97	€ 133,12
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ 5.324,97	€ 159,75
01-01-2009	30-06-2009	3 %	181	€ 5.324,97	€ 79,22

Totale interessi : € 6.912,23 pari a L. 13.383.951

Capitale+interessi : € 12.237,20 pari a L. 23.694.531

Data iniziale: 18-11-1984

Data finale: 30-06-2009

Capitale iniziale : € 7.803,94 pari a L. 15.110.535

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-11-1984	31-12-1984	5 %	44	€ 7.803,94	€ 46,91
01-01-1985	31-12-1985	5 %	365	€ 7.803,94	€ 390,20
01-01-1986	31-12-1986	5 %	365	€ 7.803,94	€ 390,20
01-01-1987	31-12-1987	5 %	365	€ 7.803,94	€ 390,20
01-01-1988	31-12-1988	5 %	366	€ 7.803,94	€ 390,20
01-01-1989	31-12-1989	5 %	365	€ 7.803,94	€ 390,20
01-01-1990	15-12-1990	5 %	349	€ 7.803,94	€ 373,09
16-12-1990	31-12-1990	10 %	16	€ 7.803,94	€ 34,21
01-01-1991	31-12-1991	10 %	365	€ 7.803,94	€ 780,39
01-01-1992	31-12-1992	10 %	366	€ 7.803,94	€ 780,39
01-01-1993	31-12-1993	10 %	365	€ 7.803,94	€ 780,39
01-01-1994	31-12-1994	10 %	365	€ 7.803,94	€ 780,39
01-01-1995	31-12-1995	10 %	365	€ 7.803,94	€ 780,39
01-01-1996	31-12-1996	10 %	366	€ 7.803,94	€ 780,39
01-01-1997	31-12-1997	5 %	365	€ 7.803,94	€ 390,20
01-01-1998	31-12-1998	5 %	365	€ 7.803,94	€ 390,20
01-01-1999	31-12-1999	2.5 %	365	€ 7.803,94	€ 195,10
01-01-2000	31-12-2000	2.5 %	366	€ 7.803,94	€ 195,10
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€ 7.803,94	€ 273,14
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€ 7.803,94	€ 234,12
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€ 7.803,94	€ 234,12
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€ 7.803,94	€ 195,10
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€ 7.803,94	€ 195,10
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€ 7.803,94	€ 195,10
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€ 7.803,94	€ 195,10
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€ 7.803,94	€ 234,12
01-01-2009	30-06-2009	3 %	181	€ 7.803,94	€ 116,10

Totale interessi : € 10.130,13 pari a L. 19.614,674

Capitale+interessi : € 17.934,07 pari a L. 34.725.209

Data iniziale: 18-11-1984

Data finale: 30-06-2009

Capitale iniziale : €. 7.991,06 pari a L. 15.472.850

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
18-11-1984	31-12-1984	5 %	44	€. 7.991,06	€. 48,03
01-01-1985	31-12-1985	5 %	365	€. 7.991,06	€. 399,55
01-01-1986	31-12-1986	5 %	365	€. 7.991,06	€. 399,55
01-01-1987	31-12-1987	5 %	365	€. 7.991,06	€. 399,55
01-01-1988	31-12-1988	5 %	366	€. 7.991,06	€. 399,55
01-01-1989	31-12-1989	5 %	365	€. 7.991,06	€. 399,55
01-01-1990	15-12-1990	5 %	349	€. 7.991,06	€. 382,04
16-12-1990	31-12-1990	10 %	16	€. 7.991,06	€. 35,03
01-01-1991	31-12-1991	10 %	365	€. 7.991,06	€. 799,11
01-01-1992	31-12-1992	10 %	366	€. 7.991,06	€. 799,11
01-01-1993	31-12-1993	10 %	365	€. 7.991,06	€. 799,11
01-01-1994	31-12-1994	10 %	365	€. 7.991,06	€. 799,11
01-01-1995	31-12-1995	10 %	365	€. 7.991,06	€. 799,11
01-01-1996	31-12-1996	10 %	366	€. 7.991,06	€. 799,11
01-01-1997	31-12-1997	5 %	365	€. 7.991,06	€. 399,55
01-01-1998	31-12-1998	5 %	365	€. 7.991,06	€. 399,55
01-01-1999	31-12-1999	2.5 %	365	€. 7.991,06	€. 199,78
01-01-2000	31-12-2000	2.5 %	366	€. 7.991,06	€. 199,78
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 7.991,06	€. 279,69
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€. 7.991,06	€. 239,73
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 7.991,06	€. 239,73
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€. 7.991,06	€. 199,78
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€. 7.991,06	€. 199,78
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€. 7.991,06	€. 199,78
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€. 7.991,06	€. 199,78
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 7.991,06	€. 239,73
01-01-2009	30-06-2009	3 %	181	€. 7.991,06	€. 118,88

Totale interessi : €. 40.373,03 pari a L. 20.084.988

Capitale+interessi : €. 18.364,09 pari a L. 35.557.838

Data iniziale: 06-08-1990

Data finale: 30-06-2009

Capitale iniziale : €. 7.992,16 pari a L. 15.474,980

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
06-08-1990	15-12-1990	5 %	132	€. 7.992,16	€. 144,52
16-12-1990	31-12-1990	10 %	16	€. 7.992,16	€. 35,03
01-01-1991	31-12-1991	10 %	365	€. 7.992,16	€. 799,22
01-01-1992	31-12-1992	10 %	366	€. 7.992,16	€. 799,22
01-01-1993	31-12-1993	10 %	365	€. 7.992,16	€. 799,22
01-01-1994	31-12-1994	10 %	365	€. 7.992,16	€. 799,22
01-01-1995	31-12-1995	10 %	365	€. 7.992,16	€. 799,22
01-01-1996	31-12-1996	10 %	366	€. 7.992,16	€. 799,22
01-01-1997	31-12-1997	5 %	365	€. 7.992,16	€. 399,61
01-01-1998	31-12-1998	5 %	365	€. 7.992,16	€. 399,61
01-01-1999	31-12-1999	2.5 %	365	€. 7.992,16	€. 199,80
01-01-2000	31-12-2000	2.5 %	366	€. 7.992,16	€. 199,80
01-01-2001	31-12-2001	3.5 %	365	€. 7.992,16	€. 279,73
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€. 7.992,16	€. 239,76
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 7.992,16	€. 239,76
01-01-2004	31-12-2004	2.5 %	366	€. 7.992,16	€. 199,80
01-01-2005	31-12-2005	2.5 %	365	€. 7.992,16	€. 199,80
01-01-2006	31-12-2006	2.5 %	365	€. 7.992,16	€. 199,80
01-01-2007	31-12-2007	2.5 %	365	€. 7.992,16	€. 199,80
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 7.992,16	€. 239,76
01-01-2009	30-06-2009	3 %	181	€. 7.992,16	€. 118,90

Totale interessi : €. 8.090,80 pari a L. 15.665.979

Capitale+interessi : €. 16.082,96 pari a L. 31.140.959

Data iniziale: 06-08-1990

Data finale: 30-06-2009

Capitale iniziale : €. 10.191,02 pari a L. 19.732.566

Metodo di calcolo: Nessuna capitalizzazione degli interessi - Anno Civile (365 gg.)

Da:	A:	Tasso:	Giorni:	Capitale	Interessi Euro
06-08-1990	15-12-1990	5 %	132	€. 10.191,02	€. 184,28
16-12-1990	31-12-1990	10 %	16	€. 10.191,02	€. 44,67
01-01-1991	31-12-1991	10 %	365	€. 10.191,02	€. 1.019,10
01-01-1992	31-12-1992	10 %	366	€. 10.191,02	€. 1.019,10
01-01-1993	31-12-1993	10 %	365	€. 10.191,02	€. 1.019,10
01-01-1994	31-12-1994	10 %	365	€. 10.191,02	€. 1.019,10
01-01-1995	31-12-1995	10 %	365	€. 10.191,02	€. 1.019,10
01-01-1996	31-12-1996	10 %	366	€. 10.191,02	€. 1.019,10
01-01-1997	31-12-1997	5 %	365	€. 10.191,02	€. 509,55
01-01-1998	31-12-1998	5 %	365	€. 10.191,02	€. 509,55
01-01-1999	31-12-1999	2,5 %	365	€. 10.191,02	€. 254,78
01-01-2000	31-12-2000	2,5 %	366	€. 10.191,02	€. 254,78
01-01-2001	31-12-2001	3,5 %	365	€. 10.191,02	€. 356,69
01-01-2002	31-12-2002	3 %	365	€. 10.191,02	€. 305,73
01-01-2003	31-12-2003	3 %	365	€. 10.191,02	€. 305,73
01-01-2004	31-12-2004	2,5 %	366	€. 10.191,02	€. 254,78
01-01-2005	31-12-2005	2,5 %	365	€. 10.191,02	€. 254,78
01-01-2006	31-12-2006	2,5 %	365	€. 10.191,02	€. 254,78
01-01-2007	31-12-2007	2,5 %	365	€. 10.191,02	€. 254,78
01-01-2008	31-12-2008	3 %	366	€. 10.191,02	€. 305,73
01-01-2009	30-06-2009	3 %	181	€. 10.191,02	€. 151,61

Totale interessi : €. 10.316,80 pari a L. 19.976.115

Capitale+interessi : €. 20.507,82 pari a L. 39.708.681

8465106

Sp. 023/03/10
A. Di Falco
L. Di Amico

C. u.
Procedimento di
procedimento

S

N.
Cron.
Rep.

9856

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico della dodicesima sezione civile del tribunale di Napoli, dott. Massimo Troise, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22238/2003 Ruolo Generale,

TRA

Provincia di Napoli in persona del presidente della Giunta provinciale rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Di Falco e Serena Lovero, domiciliati a Napoli Piazza Matteotti n. 1, per procura generale alle liti per notar Troisi del 2 luglio 2003 rep. 896/574 (causa introdotta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Dissesto della Provincia di Napoli in persona dei suoi Commissari, dottori Tommaso Esposito, Giuseppe Canale e Donato de Gioia, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della citazione, giusta delibera n. 40 del 05/06/2002, dagli avvocati Giuseppe Maisto e Vincenzo Laviano)

ATTRICE

E

Comune di S. ANTIMO, in persona del commissario prefettizio p. t. dottoressa Maria Elena Stasi, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Martino, elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, per procura a margine della comparsa di risposta;

CONVENUTO

OGGETTO

Rilasciata copia in forma esecutiva a -1-
richiesta dell'Avv. ...
Procuratore di ...
oggi, li ...

Le spese seguono la soccombenza.

La provvisoria esecuzione discende dalla legge.

P.Q.M.

Il tribunale di Napoli così provvede:

- a) Condanna il Comune di S. Antimo, in persona del Commissario Prefettizio p.t (ovvero del Sindaco pro tempore che nelle more venisse eletto), a pagare alla Amministrazione Provinciale di Napoli la somma di € 170.912,64, oltre interessi in misura legale dal 14 gennaio 1984 su lire 193.095.325 (ora € 99,725,41), dal 18 novembre 1988 sulle annualità degli anni 1983, 1984, 1985, 1986 e 1987, e dal 6 agosto 1990 sulle annualità del 1988 e 1989.
- b) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Napoli 11 maggio 2006.

Il giudice unico del tribunale di Napoli

La presente sentenza è stata depositata

in CANCELLERIA oggi

20/05/2006

in CANCELLERIA



2007



2007

TRIBUNALE DI NAPOLI

Con ordinanza in data 6/10/08 la 12^a Sezione

ha disposto la condanna, nella presente sentenza,
dell'errere materiale, nel senso che ove leggesi

nella parte dispositiva, dopo le parole
sulle annualità 1988 e 1989, sia aggiun-
ta la seguente proposizione: «nonché
~~condanna~~ a rimborsare le spese
processuali che liquida in € 1806,00 per
diritti, € 600,00 per onorari, maggiorati
entrocaubi del 12,50% per spese generali,
oltre spese effettive che liquida in
€ 450,00 oltre C.P.A ed I.V.A. a pre-
sentazione di fatture».

Napoli 20/10/08

UFFICIO DEL CRONOLOGICO
IL DIRIGENTE
(Dott. Leone SABATANO)



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli
GESTIONE PRATICHE LEGALI

Tel 081.8329504- Fax 081.8337110

Prot. 86/S.L.

li, 31.03.2009

Al Dirigente del II Settore

e p.c

Al Segretario Generale

Al Responsabile IV Settore

OGGETTO: Provincia di Napoli C/ Comune – Tribunale di Napoli- Pagamento contributi obbligatori per i servizi socio-assistenziali (Anni 1982/1992)

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della sentenza 8465/6, notificata con formula esecutiva il 26.3.2009, prot. 7851, inerente al giudizio in oggetto.

Al fine di verificare la corretta procedura di liquidazione del debito derivante dalla stessa, si chiede di sapere se risultano accantonate somme come suggerito dal responsabile dell'Avvocatura municipale con nota del 10.11.2005, prot. 28311, che si allega in copia.

IL FUNZIONARIO INC.


Sig. Stefano Ventrone

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(Provincia di Napoli)

I Settore- Servizio Avvocatura

N. prot. del



Il 10.11.2005

Al Responsabile del Servizio Finanziario

Alla attenzione del rag. Cutolo

E p.c.

Al Segretario Generale

→ Al Responsabile del Settore IV

SEDE

Oggetto: Provincia di Napoli c/Comune Tribunale di Napoli -pagamento contributi obbligatori per i servizi socio assistenziali (anni 1982-1992).

Come già a conoscenza del Servizio assistenza-Settore IV, la Provincia di Napoli, subentrata alla Commissione per la liquidazione di cui all'art. 252 del TUEL, pretende il pagamento della consistente somma di € 170.192,64 (£ 330.933.097) a titolo di contributi obbligatori di carattere socio-assistenziale e relativi al periodo 1982-1992, non versati dal Comune.

Per completezza, si precisa che i contributi si riferiscono alle funzioni sociali in favore degli orfani e degli illegittimi, una volta svolte dall'O.N.M.I., poi sciolto con legge n. 698/1975, con relativo passaggio di funzioni a carico di Province e Comuni.

Nel giudizio pendente - la cui ultima udienza per le conclusioni è fissata per il 25.1.2006 (dopodiché la causa verrà riservata a sentenza) - il Comune ha eccepito la intervenuta prescrizione quinquennale trattandosi di contributi da pagarsi in ragione di anno (art. 2948 n. 4 c.c.).

In seguito a tale eccezione, la Provincia si è adoperata per recuperare quanta più documentazione possibile per dimostrare che la prescrizione fosse stata interrotta con varie richieste di pagamento.

Dalla documentazione esibita, in effetti, ci sono delle note che richiedono al Comune i pagamenti di tali contributi. Tuttavia, sembrerebbe esserci un "salto" tra il 1990 ed il 1999, utilissimo ai fini della prescrizione a vantaggio del Comune, se venisse accolta la contestazione fatta dallo scrivente in ordine ad una nota del 1995.

Infatti, la Provincia ha depositato una nota del 19.1.1995 che potrebbe avere una concreta efficacia interruttiva del periodo prescrizione. Tuttavia, di tale nota è fortemente dubbio il ricevimento da parte del Comune. Essa pare essere stata inviata in posta ordinaria, dal momento che - a differenza di tutte le altre - non è stata depositata la ricevuta di ritorno. Per tale motivo, si è provveduto a contestarne decisamente la efficacia interruttiva.

Purtuttavia, è necessario rappresentare tutte le perplessità legate ad un giudizio e sebbene, cautamente, si confidi nell'accoglimento della prospettata eccezione, si intende mettere a parte della questione l'Ufficio di Ragioneria, affinché tenga conto nel bilancio previsionale per il 2006 della somma oggetto del contendere.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Avv. Nicola Di Roffia)

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Verbale N° 503 del 16/09/2011

L'anno 2011, addì sedici del mese di Settembre alle ore 17,00 nella Casa Comunale sita in via Roma, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Riconoscimento debito fuori bilancio.
- 2) Varie ed eventuali

La Commissione:

1) Di Spirito Antimo	- Presidente-	Presente
2) Russo Domenico Antonio Antimo	- Vice Presidente	Presente
3) Ferriero Leopoldo	- Componente-	Presente
4) Angelino Massimiliano	- Componente-	Presente
5) Mariniello Immacolata	- Componente-	Presente

Visto il numero legale dei presenti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.

Risulta assente il Dirigente del II Settore Finanziario.

Si continua la Discussione della delibera non numerata, *Giudizio provincia di Napoli C/Comune di Sant'Antimo sentenza civile 8465/2006 resa dal Tribunale di Napoli sezione Civile XII – Riconoscimento Legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 – 1° C./Lott. a) Tuel.*

Dopo un'ampia discussione, i consiglieri di Maggioranza esprimono parere favorevole, mentre i consiglieri di Minoranza si riservano di esprimere il loro parere in Consiglio Comunale.

Alle ore 18,30 si dichiara chiusa la seduta e i presenti decidono di aggiornarsi per il giorno 19 Settembre alle ore 17,00.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI



Parere allegato alla delibera di C.C. n. 33 del 29/09/2011

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Li 02.09.2011

Il Funzionario
(Istr. Dir. Stefano Verrone)




Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

li 20.09.11

Il Funzionario
(dr Di Ronza Gianluigi)




Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, favorevole visti i pareri tecnici e legali.

Li 20.09.11

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)



Punto n. 3 o.d.g.

“Giudizio Provincia di Napoli contro Comune di Sant’Antimo, sentenza civile 8465/2006, resa dal Tribunale di Napoli, sezione civile 12esima – Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A del TUEL”

PRESIDENTE: La parola all’Assessore Ponticiello.

Escono i Consiglieri Mariniello, Pedata Ferdinando 1958, Russo Domenico e Mazzeo.

Presenti: n. 18;

Assenti: n. 13.

ASSESSORE PONTICIELLO: Buona sera. Il Tribunale con sentenza civile n. 8465 ha condannato il Comune di Sant’Antimo al pagamento della somma di 366.816,95, a fronte di debiti che il Comune aveva presso la Provincia di Napoli per sentenza, a fronte di spese erogate per l’assistenza a figli illegittimi a carico dell’Omni; importo non previsto in bilancio, per cui si chiede il riconoscimento del debito fuori bilancio.


PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Si mette in votazione il terzo punto all’ordine del giorno. Favorevoli? Favorevoli: n. 16. Contrari? Nessuno. Astenuti? Astenuti: n. 2.

Il punto è approvato a maggioranza.


DELIBERA C.C. N. 33 DEL 29.09.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DI LORENZO FRANCESCO



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal..... **14 OTT 2011**

Li,..... **14 OTT 2011**



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Moliceo Pietro)

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

in data _____;

Li, _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE